

Integrazioni del Patronato Ital-Uil all'art 2 del Disegno di Legge 1532-bis

Testo attualmente in vigore

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Modifica proposta dal disegno di legge in materia di lavoro.

All'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell'INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell'INL.»;

Osservazioni alla nuova formulazione dell'art. 65

- *Nella modifica proposta al comma 2 viene detto "In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, per quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima."*
- In questo modo viene meno, l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per destinare al lavoro, i locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche come, ad esempio, nel caso di fungaie, caveau delle banche, etc.

Con la modifica proposta anche i locali in cui l'attività lavorativa, per esigenze tecniche, deve necessariamente essere svolta in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, ad oggi esonerati dalla richiesta di autorizzazione in deroga, rientrerebbero nell'obbligo della comunicazione

all'INL e di allegare a tale comunicazione adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti.

Non si comprende la logica che da un lato semplifica, eliminando la richiesta di autorizzazione in deroga per i locali in cui si svolgono lavorazioni per le quali non ricorrono le particolari esigenze tecniche, dall'altro si introduce un obbligo per i locali in cui si svolgono lavorazioni con particolari esigenze tecniche.

- *Nella modifica proposta al comma 2 viene detto “...comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti”*

In questo modo la valutazione del rispetto delle condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, nonché la valutazione dell'emissione di agenti nocivi nelle lavorazioni svolte, che necessita di una competenza tecnico-sanitaria specifica a tutela della salute dei lavoratori, effettuata oggi dai Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, viene assegnata esclusivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Inoltre, non è esplicitata quale documentazione deve essere allegata alla comunicazione che il Datore di Lavoro deve inviare all'INL, viene detto *“adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti”*.

Si tratta di:

- un'autocertificazione a firma del Datore di lavoro?
- una relazione a firma del Datore di lavoro che descrive il ciclo produttivo (le lavorazioni eseguite, il tempo di permanenza del personale nei diversi locali, attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate), che contempla la valutazione del rischio radon?
- una relazione asseverata che attesta il rispetto dei requisiti (aerazione, illuminazione e microclima, assenza di emissione di agenti nocivi, livelli di concentrazione del gas radon, requisiti di cui all'allegato IV) a firma di un tecnico abilitato?
- certificazioni/dichiarazioni di conformità dell'immobile, delle apparecchiature e degli impianti, di una relazione sul monitoraggio della concentrazione del gas radon?
- Altro ?

- *Nella modifica proposta al comma 3 viene detto “Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei localiI locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell'INL, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell'INL”*

In questo modo è consentito destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei attraverso un meccanismo di silenzio-assenso senza prevedere in una fase successiva verifiche ispettive a campione finalizzate all'accertamento del rispetto dei requisiti dichiarati nella documentazione inviata dal Datore di Lavoro all'INL.

Più in generale al di là della modifica delle procedure autorizzative, risulta del tutto incoerente con il quadro normativo generale il trasferimento delle competenze dalle ASL all'INL. La deroga ex art. 65 è oggi parte del processo autorizzativo delle attività produttive compreso nel cosiddetto Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), istituito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa finalizzato a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese.

Si tratta di adempimenti in prevalenza stabiliti dal TU delle Leggi sanitarie di competenza di Comune e Regioni (Nulla Osta Tecnico Sanitario e Autorizzazione Sanitaria) la cui verifica attuativa è posta in carico ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il D.lgs. 81/08 prevede 3 specifici adempimenti correlati all'apertura di impresa: l'art. 63 comma 5 (la deroga al rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro previsti dall'allegato IV quando insistono vincoli urbanistici o architettonici); l'art. 67 (notifica all'organo di vigilanza dei progetti di costruzione o modifica degli stabilimenti produttivi) e l'art. 65.

La modifica legislativa proposta determinerebbe una situazione di totale confusione per la quale la competenza sugli adempimenti degli art. 63 e 67 rimarrebbe in capo alle ASL mentre quella sull'art. 65 passerebbe in capo all'INL. Inoltre, verrebbe meno la gestione unitaria del processo autorizzativo che riguarda aspetti di igiene e sanità pubblica, urbanistici e di salute e sicurezza sul lavoro (oggi possibile perché svolta all'interno dello stesso dipartimento di prevenzione della ASL).